

Bonus in de minimis per investimenti in PMI innovative fino a 300.000 euro

Per la parte eccedente si applica la detrazione "ordinaria" del 30%

/ Stefania BARSALINI e Elisabetta LUCCHINI

Con riguardo particolare alle PMI innovative, il comma 9-ter, inserito dall'[art. 38](#) del DL 34/2020 nell'[art. 4](#) del DL 3/2015, dispone a favore delle persone fisiche il riconoscimento di una detrazione di imposta pari al **50%** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative (direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative), concessa ai sensi del Regolamento (Ue) n. [1407/2013](#) sugli aiuti *de minimis*.

Resta fermo il requisito per cui le PMI innovative debbano essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

A decorrere dall'entrata in vigore del comma 9-ter, dall'imposta lorda del reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50% della somma investita in una o più PMI innovative non eccedente, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300.000 euro che deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale **cessione**, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione del 50% "spetta **prioritariamente**" rispetto a quella ordinaria ex [art. 29](#) del DL n. 179/2012 e sulla parte dell'investimento che eccede l'importo di 300.000 euro, è fruibile solo la detrazione di cui al predetto art. 29.

Solo di recente è stato pubblicato (G.U. 15 febbraio 2021) il DM [28 dicembre 2020](#), che definisce le modalità di attuazione delle agevolazioni, seguito dalla circolare MISE del [25 febbraio 2021](#) con disposizioni operative (si vedano "[Per gli incentivi a investimenti in start up e PMI innovative 2020 istanze dal 1° marzo](#)" del 17 febbraio e "[Fissate le regole per presentare le istanze per gli incentivi a investimenti in start up e PMI innovative](#)" del 27 febbraio).

In particolare, l'[art. 4](#) del DM 28 dicembre 2020 dispone:
- sub comma 1, che l'agevolazione fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo *de minimis* ad una medesima PMI innovativa in misura non superiore a **200.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari;

- sub comma 3, che il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di 300.000 euro (quindi detrazione non superiore a **150.000 euro**) e che, in caso di investimento superiore, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può de-

trarre dall'imposta lorda un importo pari al 30%, nei limiti fissati dal comma 1;

- sub comma 5, che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a **concorrenza** del suo ammontare.

La norma introdotta dal DL [34/2020](#) risulta di applicazione articolata e al riguardo si propone la seguente **esemplificazione**:

- investitore persona fisica 1 – investimento di 400.000 euro;

- investitore persona fisica 2 – investimento di 100.000 euro.

Le detrazioni spettanti sarebbero, per investitore 1:

- importo detraibile, ex [art. 4](#) comma 9-ter del DL 3/2015, pari a 150.000 euro, ossia il 50% di euro 300.000;

- importo detraibile, ex [art. 29](#) del DL 179/2012, pari a 30.000 euro, ossia il 30% di euro 100.000.

Le detrazioni spettanti sarebbero, per investitore 2:

- importo detraibile, ai sensi del comma 9-ter introdotto dal DL 34/2020, pari a 50.000 euro, ossia il 50% di 100.000 euro.

Nell'esempio riportato, l'ammontare totale della detrazione spettante complessivamente ai due investitori pari al 50% delle somme investite (considerate per l'investitore 1 nel limite di 300.000 euro) **non supera** il limite de minimis di 200.000 euro (ai fini del limite de minimis, occorre fare riferimento alla detrazione fruita dall'investitore), mentre per l'eccedenza di 100.000 euro versata dall'investitore 1 è possibile fruire di un'ulteriore detrazione, quella cioè del 30% di cui all'[art. 29](#), comma 7-bis del DL 179/2012, riconosciuta per un investimento massimo di 1.000.000 di euro, ai sensi del comma 3-bis dello stesso art. 29. Quest'ultimo beneficio, secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, sentito per le vie brevi, non rientra infatti nell'ambito del Regolamento (UE) n. [1407/2013](#) sugli aiuti de minimis (cfr. DM 7 maggio 2019).

Pertanto, la **società beneficiaria**, sulla base delle informazioni ricevute dal MISE, dovrà indicare nell'istanza telematica l'ammontare dell'investimento e quello della detrazione nel rispetto del massimale de minimis, senza tuttavia esporre anche l'importo detraibile per effetto della norma ordinaria, ossia l'[art. 29](#) del DL n. 179/2012, in quanto il citato DM [7 maggio 2019](#) non richiede il rispetto del vincolo del regime de minimis.